

Osservatorio 231

Novembre 2025

In questo numero:

Normativa

1. Approvazione del Decreto Legislativo n. 43/2025, recante *“Revisione delle disposizioni in materia di accise”*
2. Approvazione della Legge n. 80/2025, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”*
3. Approvazione della Legge n. 82/2025, recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”*
4. Approvazione della Legge n. 147/2025, recante *“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”*
5. Approvazione della Legge n. 132/2025, recante *“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale”*
6. Approvazione del Decreto Legislativo n. 81/2025, recante *“Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”*
7. Proposta di Legge n. 2632 avente a oggetto *“Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato”*

Giurisprudenza

8. Cassazione Penale, Sez. VI, n. 14343/2025, relativa alla responsabilità amministrativa da reato nell'ambito dei gruppi di società e dei contesti societari *“complessi”*

9. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 10864/2025, sull'applicazione dell'istituto del *whistleblowing* per l'esercizio del diritto di critica da parte dei lavoratori
10. Cassazione Penale, Sez. IV, n. 18410/2025, circa l'affermazione della responsabilità amministrativa da reato qualora sussista un vantaggio certo, ma non esattamente quantificabile
11. Cassazione Penale, Sez. III, n. 25167/2025, in merito alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 tramite contratti di appalto fittizi
12. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 16153/2025, sui limiti di intervento del committente rispetto alla realizzazione dei servizi affidati all'appaltatore

Ulteriori notizie in primo piano

13. Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso il Ministero della Giustizia per la revisione del D.Lgs. 231/2001
14. *Best & worst Practices* sulla compliance 231: i recenti orientamenti della giurisprudenza

Normativa

1. Approvazione del Decreto Legislativo n. 43/2025, recante “Revisione delle disposizioni in materia di accise”

Con il **Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43** - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025 - recante la “**Revisione delle disposizioni in materia di accise**”, sono state introdotte significative modifiche al D.Lgs. 504/1995 (di seguito anche “Testo Unico Accise” o “TUA”), le cui disposizioni entreranno **in vigore a partire dal 1° gennaio 2026**.

Sebbene la riforma non incida direttamente sul catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, essa assume comunque rilievo ai fini della prevenzione degli illeciti in materie di accise richiamati all’art. 25-sexiesdecies. Ciò in quanto la novella introduce obblighi e requisiti che, pur non modificando il perimetro sanzionatorio della responsabilità amministrativa degli enti, **rafforzano l’importanza dei presidi organizzativi e di controllo propri del Modello 231**.

In particolare, una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 43/2025 riguarda l’**introduzione** della figura del **Soggetto Obbligato Accreditato** (cd. SOAC), ispirata al modello dell’Operatore Economico Autorizzato (cd. AEO) e applicabile ai depositi fiscali. I vantaggi principali di tale qualifica sono da rinvenire: i) nell’esonero, totale o parziale, dalla cauzione; ii) semplificazioni operative e contabili, come registri digitali o proroghe per l’applicazione dei contrassegni fiscali su alcolici; iii) gestione più agevolata dei rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il riconoscimento di tale qualifica è subordinato, tra l’altro, alla verifica di specifici **requisiti reputazionali** e **organizzativi**, alcuni dei quali direttamente riconducibili all’ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, l’**art. 9-quater TUA** (“**Requisiti di ammissione**”) prevede, tra le condizioni per il riconoscimento della qualifica di SOAC, l’**assenza**, nel quinquennio antecedente alla richiesta, di **provvedimenti sanzionatori irrogati ai sensi del D.Lgs. 231/2001**, per le fattispecie incriminatrici di cui all’art. 23, comma 6, TUA¹.

In aggiunta, l’**art. 9-quinquies TUA** (“**Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato**”), al comma 2, lettera b, prescrive che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel valutare l’affidabilità dell’operatore ai fini dell’attribuzione della qualifica, tenga conto anche dell’organizzazione aziendale, con particolare riferimento alla presenza di un **sistema di controllo e monitoraggio** finalizzato alla **prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001**.

Ne deriva che l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, adeguato e correttamente attuato, costituisce non solo uno strumento fondamentale per la prevenzione dei reati in materia di accise, ma altresì una condizione sostanziale per accedere ai regimi agevolati e alla riduzione degli oneri amministrativi che discendono dal conseguimento della qualifica di SOAC.

Riferimenti

- **Gazzetta Ufficiale:** [link](#)

¹ Art. 23, comma 6, TUA (“Depositi fiscali di prodotti energetici”): “L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell’ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.”

2. Approvazione della Legge n. 80/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”

In data **10 giugno 2025** è entrata in vigore la **Legge 9 giugno 2025 n. 80**, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “Decreto Sicurezza”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 e recante “**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario**”.

L'intervento normativo si colloca nell'ambito del rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione del terrorismo, della criminalità organizzata e dei delitti contro la pubblica amministrazione, in conformità agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e in attuazione delle linee di indirizzo volte a garantire la sicurezza e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Per ciò che rileva ai fini “231”, il Decreto Sicurezza e la Legge di conversione sopra citati hanno comportato l'**introduzione** nel codice penale della **nuova fattispecie incriminatrice** di cui all'**art. 270-quinquies.3** (“**Detenzione di materiale con finalità di terrorismo**”)², che entra così a far parte del novero di reati presupposto contemplati dall'**art. 25-quater** D.Lgs. 231/2001 (“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”), finalizzata a rafforzare il contrasto ai processi di radicalizzazione digitale e di terrorismo individuale o autodiretto, mediante la criminalizzazione della detenzione e della diffusione *online* di materiali di propaganda o di istruzioni per la fabbricazione di ordigni o armi.

Pertanto, alla luce della presente novella, gli enti esposti al rischio di commissione dei reati di finanziamento o supporto al terrorismo (e.g. istituti bancari e finanziari, società operanti nel commercio internazionale di merci sensibili, quali i prodotti *dual-use*, nel settore della logistica e dei trasporti internazionali, nonché con rapporti con Paesi a rischio, etc.) saranno chiamati a effettuare una puntuale verifica dell'applicabilità della nuova fattispecie, nonché dell'aggravante, al fine di valutare l'efficacia dei principi di comportamento e controllo già richiamati dal proprio **Modello 231**, ovvero procedere alla relativa **integrazione**.

Riferimenti

- Gazzetta Ufficiale: [link](#)
- Gazzetta Ufficiale: [link](#)

² Art. 270-quinquies.3 codice penale (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo): “*Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni*”.

3. Approvazione della Legge n. 82/2025, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”

In data **1° luglio 2025** è entrata in vigore la **Legge 6 giugno 2025, n. 82**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025 e recante **“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”**.

Il recente intervento normativo ha apportato modifiche al Titolo IX-bis del libro II del codice penale, prima rubricato *“Dei delitti contro il sentimento degli animali”* e, a seguito dell'intervento del Legislatore, rinominato *“Dei delitti contro gli animali”* in coerenza con il dettato dell'art. 9 della Costituzione³ e dell'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“cd. TFUE”) ⁴. La novella, infatti, si propone di ridefinire il bene giuridico oggetto di tutela delle fattispecie di cui al Titolo IX-bis, introducendo altresì un rinnovato paradigma giuridico-culturale, fondato sul riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, meritevoli di una tutela giuridica autonoma.

Tale aggiornamento ha comportato la modifica di alcune fattispecie penali già esistenti (art. 544-bis c.p., 544-ter c.p., 544-quater c.p. 544-quinquies c.p.), attraverso un inasprimento del trattamento sanzionatorio e l'introduzione di circostanze aggravanti specifiche.

Per ciò che rileva in questa sede, si osserva che la Legge in esame ha **introdotto** nel D.Lgs. 231/2001 l'**art. 25-undevicies**, nel quale sono richiamate le seguenti fattispecie previste dal codice penale: art. **544-bis (Uccisione di animali)**⁵, l'art. **544-ter (Maltrattamento di animali)**⁶, art. **544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati)**⁷, l'art. **544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali)**⁸, art. **638 (Uccisione di animali o danneggiamento altrui)**⁹.

³ Art. 9, Cost.: “[...] La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

⁴ Art. 13 TFUE: “[...] L'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.

⁵ Art. 544-bis codice penale (Uccisione di animali): “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”.

⁶ Art. 544-ter codice penale (Maltrattamento di animali): “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale”.

⁷ Art. 544-quater codice penale (Spettacoli o manifestazioni vietati): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarre profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale”.

⁸ Art. 544-quinquies codice penale (Divieto di combattimenti tra animali): “Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.”.

⁹ Art. 638 codice penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui): “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Il presente intervento normativo richiede particolare attenzione da parte delle **imprese operanti in settori connessi**, a vario titolo, **alla gestione, alla tutela o alla commercializzazione degli animali**, con una rilevante precisazione. L'ultimo comma dell'art. 25-undevicies richiama l'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento al codice penale, in forza del quale **restano esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IX-bis** i casi disciplinati da **leggi speciali** in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica sugli stessi, attività circense, giardini zoologici, nonché in relazione alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. Tuttavia, tale scriminante non opera in via automatica, ma **soltanto** nei casi in cui l'**attività** si svolga **in ossequio** alle previsioni della **normativa di settore applicabile**. Pertanto, le modalità con cui gli animali vengono detenuti, trattati o soppressi non devono eccedere i limiti consentiti dalla legge speciale di riferimento. La giurisprudenza ha, infatti, sottolineato l'importanza di distinguere tra la liceità dell'attività in sé e la conformità delle modalità esecutive alle disposizioni di legge.

In considerazione di quanto sopra, gli enti operanti nei settori su enunciati, seppur *prima facie* appaiano esclusi dall'ambito applicativo della novella, possono essere chiamati a rispondere dei nuovi reati richiamati dall'art. 25-undevicies in caso di condotte contrarie alle prescrizioni settoriali. Tali imprese, dunque, sono chiamate ad aggiornare i propri *Risk Assessment* e Modelli 231, adeguando conseguentemente il proprio Sistema di Controllo Interno, al fine di presidiare efficacemente le aree di rischio e prevenire la commissione delle fattispecie di reato in trattazione.

Riferimenti

- *Gazzetta Ufficiale*: [link](#)

4. Approvazione della Legge n. 147/2025, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”

In data 8 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge 3 ottobre 2025 n. 147, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 (cd. “Decreto Terra dei fuochi”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2025 e recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

La novella in esame ha apportato **modifiche** significative al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, di seguito anche “TUA”), al codice penale, al codice di procedura penale, al codice antimafia, nonché al **D.Lgs. 231/2001**, con l’obiettivo di contrastare in modo più efficace la commissione di illeciti in materia ambientale.

Per quanto qui di interesse, il Legislatore è intervenuto sull’**art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001**, determinando le seguenti novità:

- introduzione di **nuove fattispecie di reato**, quali:
 - art. **452-septies c.p. (Impedimento del controllo)**¹⁰;
 - art. **452-terdecies c.p. (Omessa bonifica)**¹¹;
 - art. **255-bis D.Lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)**¹²;
 - art. **255-ter D.Lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi)**¹³;

¹⁰ Art. 452-septies codice penale (Impedimento del controllo): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

¹¹ Art. 452-terdecies codice penale (Omessa bonifica): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

¹² Art. 255-bis D.Lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari): “Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

¹³ Art. 255-ter D.Lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi): “Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi”.

- art. **256-bis D.Lgs. 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti)**¹⁴;
- **innalzamento** delle **sanzioni pecuniarie** per le violazioni di alcune fattispecie di reato già richiamate dal D.Lgs. 231/01 e rispettivamente previste dagli artt. **452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)**, **452-quater c.p. (Disastro ambientale)**, **452-octies c.p. (c.d. aggravante eco-mafiosa)**, **452-quaterdecies c.p. (Attività per il traffico illecito di rifiuti)**, **256 D.Lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**, **259 D.Lgs. 152/2006 (Spedizione illegale di rifiuti)**, nonché **rimodulazione** delle **sanzioni pecuniarie** per la violazione del reato presupposto di cui all'art. **452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)**;
- **modifiche** alle fattispecie di reato già previste ex D.Lgs. 231/2001 ex artt. art. **452-quaterdecies c.p.**, **256 D.Lgs. 152/2006**, **259 D.Lgs. 152/2006** (sopra citate), nonché ex art. **258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**;
- introduzione del **comma 2 bis dell'art. 25-undecies**, che prevede che nei casi dei delitti ex artt. 255-bis (**Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**), 255-ter (**Abbandono di rifiuti pericolosi**), 256 (**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**) e 259 (**Spedizione illegale di rifiuti**) del D.Lgs. 152/2006 (sopra citati) **punibili a titolo di colpa** (ex art. 259-ter D.Lgs. 152/2006) si applichino le medesime sanzioni previste per le condotte punite a titolo di dolo, diminuite da un terzo a due terzi;
- modifica del **comma 7 dell'art. 25-undecies**, recante l'**ampliamento del perimetro** dei reati presupposto in relazione a cui si applicano le **sanzioni interdittive**, ivi inclusa l'**interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività**.

Da ultimo si segnala come la novella abbia introdotto altresì estensione dell'ambito applicativo della misura di prevenzione dell'**amministrazione giudiziaria** (ex art. 34 del Codice Antimafia) agli enti che **agevolino colposamente la commissione da parte di terzi dei reati ambientali** di cui gli artt. 452-bis c.p., 452-quater c.p., 452-sexies c.p., 256-bis D.Lgs. 152/2006 e 259 D.Lgs. 152/2006.

In conclusione, l'intervento normativo in esame conferma una chiara evoluzione del sistema repressivo in materia ambientale, che rafforza in modo significativo il perimetro della responsabilità degli enti.

¹⁴ Art. 256-bis D.Lgs. 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".

Le novità introdotte - sia sul piano sostanziale che sanzionatorio - impongono alle imprese un'attenta rivalutazione dei propri Modelli Organizzativi, anche quando l'attività aziendale non abbia un legame diretto con la gestione dei rifiuti.

Riferimenti

- *Gazzetta Ufficiale:* [link](#)

5. Approvazione della Legge n. 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale”

In data **17 settembre 2025**, in attuazione al Regolamento (UE) 2024/1689 (di seguito, “**AI Act**”), il **Senato** ha **approvato** in via definitiva il **Disegno di Legge** sull’**Intelligenza Artificiale** (di seguito anche “**IA**”), ora **Legge 23 settembre 2025, n. 132**, recante “**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale**”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 25 settembre 2025 ed in vigore dal 10 ottobre 2025 (di seguito, “**Legge**” o “**Legge sull’IA**”).

La suddetta Legge introduce **principi generali** ispirati alla centralità della persona, alla trasparenza, alla sicurezza e alla non discriminazione, promuovendo un approccio antropocentrico e responsabile all’uso dell’Intelligenza Artificiale. La *governance* è affidata all’**Agenzia per l’Italia Digitale** (AgID), **Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale** (ACN) e al **Comitato interministeriale per l’IA**, che hanno il compito di coordinare e monitorare l’attuazione della nuova disciplina.

Il testo in commento rappresenta un **passo fondamentale** per l’**adeguamento** del **quadro normativo nazionale** alle sfide poste dall’adozione, via via crescente, dei **sistemi di Intelligenza Artificiale**.

Da un lato, infatti, **innova** profondamente il **sistema penale** impattando, in particolar modo, il codice penale, nonché alcuni dei reati contenuti nel codice civile, nella Legge sul Diritto d’Autore e nel Testo Unico della Finanza (“**TUF**”).

Nello specifico, a decorrere dal **10 ottobre 2025**, entreranno in **vigore** le seguenti **modifiche** introdotte dall’art. 26 della Legge:

- il **nuovo reato** di cui all’**art. 612-quater c.p.**, “**Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di Intelligenza Artificiale**” che punisce, con la **reclusione** da **uno a cinque anni**, chiunque cagioni un **danno ingiusto** ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati (e.g. **deepfake**) mediante l’impiego di sistemi di **intelligenza artificiale** e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità;
- il **nuovo reato** di cui all’**art. 171, comma 1, lettera a-ter), L. n. 633/1941**, riguardante la **riproduzione** o **estrazione di testi** o **dati** da **opere** o **materiali** disponibili in rete o da banche dati, in violazione delle eccezioni previste dalla legge sul diritto d’autore, anche quando tali condotte siano **realizzate tramite sistemi di IA**;
- la **circostanza aggravante comune**, applicabile a tutti i reati, qualora questi siano commessi mediante l’impiego di sistemi di IA che, per natura o modalità d’uso, costituiscano un mezzo insidioso, ostacolino le attività di difesa o aggravino le conseguenze del reato;
- la **circostanza aggravante ad effetto speciale** per il reato di **aggiotaggio** di cui all’art. 2637 c.c. (reclusione da due a sette anni) **se il fatto è commesso mediante sistemi di IA**;
- la **circostanza aggravante ad effetto speciale** per il reato di **manipolazione del mercato** di cui all’art. 185 TUF (reclusione da due a sette anni e multa da 25 mila a 6 milioni di euro) qualora la **diffusione** di **notizie false** o il **compimento** di **operazioni simulate** o altri **artifici** in grado di **alterare sensibilmente** il **prezzo** di **strumenti finanziari** vengano poste in essere **mediante sistemi di IA**.

Dall’altro lato, visto l’elevato tecnicismo che contraddistingue la materia, la Legge sull’IA – in un’ottica di armonizzazione – delega il Governo all’**emanazione**, nel corso dei prossimi 12 mesi, di una serie di **decreti legislativi** aventi ad oggetto, *inter alia*, (i) l’**introduzione di nuove fattispecie di reato**, punite a titolo di dolo o colpa, per i casi di realizzazione od utilizzo illecito dei sistemi di intelligenza artificiale, e (ii) la **definizione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e giuridiche** in relazione agli illeciti connessi a tali sistemi, tenendo conto del livello effettivo di controllo esercitato dall’agente sui medesimi (art. 24, legge n. 132/2025).

Le deleghe, dunque, hanno l'obiettivo di rafforzare la **tutela penale** in materia anche sotto il profilo della **responsabilità degli enti** che, conseguentemente, dovranno **adeguare** i propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (**MOGC**) alle novità normative.

In conclusione, in attesa dell'adozione delle ulteriori disposizioni legislative in attuazione delle deleghe, le **Società** già dotate di un **MOGC** sono chiamate, a partire dal 10 ottobre, a considerare un **aggiornamento** delle Parti Speciali/Protocolli dei propri Modelli conducendo:

- una valutazione sull'opportunità di inserire all'interno del MOGC specifici **principi di comportamento** volti a promuovere un utilizzo **corretto**, **responsabile** e **trasparente** dei sistemi di **IA**, in una dimensione comunque **antropocentrica**;
- una **ricognizione sull'utilizzo** dei **sistemi** di **IA** nelle attività già considerate a rischio di commissione di taluno dei reati del **codice penale** già richiamati dal D.Lgs. 231/2001, al fine di verificare **l'adeguatezza** dei relativi **presidi di controllo** in essere anche con riferimento alle **condotte aggravate**, ossia realizzate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale *"quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato"*;
- un nuovo **assessment** sulle **attività sensibili** ai reati di **manipolazione del mercato** (art. 185 TUF) e **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.) al fine di verificare, anzitutto, se nell'esercizio delle stesse siano utilizzati sistemi di **intelligenza artificiale** e, successivamente, se i **presidi** di **controllo** in essere siano **adeguati** alla **mitigazione** del rischio di commissione di detti reati, anche qualora il fatto sia *"commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale"*.

Riferimenti

- Atto Senato n. 1146: [link](#)
- Archivio legislativo del Senato della Repubblica – Atti pubblicati giovedì 18/9/2025: [link](#)
- Gazzetta Ufficiale: [link](#)

6. Approvazione del Decreto Legislativo n. 81/2025, recante ***“Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”***

In data **13 giugno 2025** è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 81**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 e recante ***“Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”***.

Pur non avendo introdotto alcuna fattispecie incriminatrice nel cd. catalogo dei reati-presupposti del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”), l’intervento legislativo risulta rilevante in relazione all’applicazione del Decreto, avendo inciso sulle circostanze aggravanti di cui **all’art. 88 del D.Lgs. 141/2024 (“Circostanze aggravanti del contrabbando”)**, richiamate dall’**art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001**.

In particolare, la novella in trattazione ha determinato una più articolata **graduazione della risposta sanzionatoria** in funzione dell’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti / richiesti in restituzione. Nello specifico, con riferimento all’**art. 88**, vanno segnalate le seguenti novità:

- modifica della lettera e) di cui al comma 2, in forza della quale l’aggravante si applica nei casi in cui l’**importo** dei diritti di confine, dovuti o indebitamente percepiti / richiesti in restituzione a titolo di **dazio doganale, superi i 100.000 euro**;
- introduzione della nuova lettera e-bis), in virtù della quale è stato esteso l’ambito applicativo dell’aggravante anche agli **ulteriori diritti di confine diversi dal dazio doganale**, fissando in **500.000 euro** la soglia oltre la quale opera la suddetta circostanza;
- riformulazione del comma 3, finalizzata ad aggiungere alla multa anche la pena della **reclusione fino a tre anni** nei casi di violazioni di **importo inferiore** a quelli di cui sopra, **ma comunque rilevante**, ossia: a) da 50.000 a 100.000 euro per il dazio doganale; b) da 200.000 a 500.000 euro per gli altri diritti di confine diversi dal dazio doganale.

L’intervento normativo si colloca nell’ambito di un più ampio processo di revisione della disciplina penal-tributaria in materia doganale, volto a garantire una maggiore proporzionalità del sistema sanzionatorio e a rafforzare l’efficacia repressiva delle condotte fraudolente, anche attraverso una più puntuale **differenziazione tra le diverse tipologie di diritti di confine**.

Riferimenti

- *Gazzetta Ufficiale*: [link](#)

7. Proposta di Legge n. 2632 avente a oggetto **“Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato”**

Il 29 settembre 2025 è stata presentata alla Camera dei deputati la [proposta di legge n. 2632](#), avente a oggetto **“Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato”**.

L’iniziativa si inserisce in uno specifico contesto di riforma che include, nel corso del 2025, la promozione da parte del Ministero della Giustizia di un tavolo tecnico, a cui sono pervenuti contributi rilevanti (e.g., Assonime, Confindustria, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), alcuni dei quali trovano un riscontro nel testo proposto.

La proposta si configura quale intervento articolato su molteplici profili applicativi del D.Lgs. 231/2001, rispetto ai quali le organizzazioni, allo stato attuale, operano in un quadro normativo caratterizzato da significativi margini di discrezionalità attuativa, pur essendo indirizzate, in via interpretativa e integrativa, dalle linee guida delle associazioni di categoria e dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

È evidente come, in caso di approvazione e trasformazione in legge, ne deriverebbero **impatti** rilevanti per gli enti già dotati di Modelli 231. Tuttavia, è noto che gli **scenari evolutivi** dell’iter legislativo avviato potranno essere molteplici.

Nell’attesa, è possibile individuarne gli **elementi più significativi**, anche con riferimento agli effetti potenziali sulla necessità di aggiornamento dei Modelli già adottati. In particolare, la proposta:

- **elimina** i riferimenti alla **qualificazione “amministrativa” della responsabilità** degli enti, **sostituendoli con** il concetto più neutro di responsabilità **“da reato”** (i.e., sono sostituite o eliminate tutte le espressioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 che qualificano l’illecito o la sanzione come “amministrativi”);
- **esclude dall’ambito soggettivo** di applicabilità gli **“enti di piccole dimensioni”**¹⁵ ([art. 1](#)). Per arginare potenziali fenomeni elusivi di frammentazione dell’attività economica in più unità di piccole dimensioni, non possono in ogni caso considerarsi tali le società che esercitano l’attività di direzione e coordinamento di una società o di un ente ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile;
- introduce un **sistema semplificato di organizzazione e gestione** per gli **“enti di medie dimensioni”**¹⁶ ([art. 7-ter](#)), fondato su: (i) principi di proporzionalità; (ii) semplificazione documentale; (iii) centralità del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., partecipazione attiva dei lavoratori, formazione essenziale obbligatoria e gestione delle emergenze in forma snella; (iv) possibilità di istituire un organismo monocratico interno, purché diverso dai soggetti apicali e munito dei medesimi caratteri di autonomia, professionalità e competenza;
- **estende** espressamente la **giurisdizione italiana** agli **enti** con sede legale nell’**UE o extra-UE che operino in Italia** tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica (la rubrica dell’[art. 4](#) è così ampliata **“Reati commessi all’estero e reati commessi in Italia da enti con sede all’estero”**). Inoltre, **introduce** un meccanismo di

¹⁵ Per “enti di piccole dimensioni” si intendono gli enti il cui organo amministrativo, al momento della commissione del reato, è privo di un’effettiva autonomia organizzativa e gestionale nel perseguimento dell’oggetto sociale rispetto ai soggetti che, anche di fatto, ne hanno il controllo, e presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 220.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni per un ammontare complessivo annuo non superiore a 440.000 euro; 3) dipendenti occupati in media non superiore a dieci unità.

¹⁶ Per “enti di medie dimensioni” si intendono gli enti con meno di trenta dipendenti e non facenti parte di un gruppo di imprese.

ne bis in idem transnazionale: l'ente prosciolto o condannato in via definitiva nello Stato in cui ha la propria sede non potrà nuovamente essere processato per il medesimo fatto;

- stabilisce un **criterio sostanziale di imputazione oggettiva più estensivo**: nel confermare la responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti apicali e sottoposti nel proprio interesse o a proprio vantaggio, precisa che - nel caso di reati colposi commessi dagli stessi soggetti - **l'interesse o il vantaggio dell'ente** sussiste se la condotta, in violazione di regole cautelari, sia stata finalizzata a conseguire o abbia conseguito un **risparmio di spesa**, un **incremento produttivo** o un altro **beneficio suscettibile di valutazione economica** per l'ente (art. 5);
- affronta il tema della "circolazione della responsabilità all'interno dei gruppi d'impresa", **estendendo la responsabilità all'ente controllante per gli illeciti commessi da** soggetti riferibili agli **enti controllati**, **se** tali condotte **favoriscano** o siano commesse nello specifico **interesse o vantaggio dell'ente controllante** (art. 5). Tale punto definisce – anche discostandosi in parte dalla recente sentenza della Cassazione n. 14343/2025 relativa alla responsabilità amministrativa da reato nell'ambito dei gruppi di società e dei contesti societari "complessi" (cfr. successivo paragrafo 8) – il presupposto secondo cui possa configurarsi la responsabilità della capogruppo per reati commessi da una controllata;
- **elimina la distinzione** attualmente prevista tra i reati commessi dai **soggetti apicali e** quelli commessi dai soggetti a questi **subordinati**, proponendo il **superamento della presunzione di responsabilità per i reati attribuibili agli apicali**, con conseguente allineamento ai principi del processo accusatorio già applicabili ai soggetti subordinati (art. 6);
- **apporta una revisione ai presupposti per l'applicazione della c.d. "condizione esimente"** (art. 6). In particolare:
 - **riformula i tre presupposti** vigenti secondo cui l'ente non è responsabile se: (i) **prima della commissione del fatto** vi è stata l'**adozione ed efficace attuazione "di un Modello idoneo a ridurre il rischio che siano commessi"** (non più *"di un Modello idoneo a prevenire"*) reati della stessa specie di quello verificatosi; (ii) è stato affidato all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza, nonché sull'aggiornamento del Modello; (iii) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV stesso sull'idoneità e l'attuazione del Modello;
 - **elimina** il concetto di **elusione fraudolenta del Modello quale ulteriore presupposto per l'applicazione della condizione esimente** (i.e., non è più presente la previsione secondo cui l'ente non risponde nel caso in cui *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione"*). Come anche indicato nella parte introduttiva della proposta di legge, la novità in argomento sottolinea l'**autonomia della responsabilità dell'ente** rispetto a quella della persona fisica (*"a fronte di una colpa di organizzazione ben definita, sganciare la responsabilità dell'ente da quella della persona fisica appare funzionale alle esigenze di prevenzione [...] ed evita, altresì, la ricerca del capro espiatorio individuale nel caso di eventi che hanno la loro origine in gravi deficit organizzativi"*). Il *"management override"* delle previsioni del Modello, quindi, non comporterebbe automaticamente l'esenzione dell'ente da responsabilità; piuttosto, tale situazione andrebbe approfondita per verificare che siano state implementate cautele volte a ridurre complessivamente i rischi, quali quelle consistenti nei tre presupposti vigenti e per cui è proposto il rafforzamento (*vds. punto precedente*), nonché le nuove previsioni proposte e tese al complessivo irrobustimento del "sistema 231" e alla relativa integrazione con il più ampio sistema dei controlli interni (*vds. punti successivi*);
- **introduce un sistema premiale per l'ente**, disciplinando, tra le altre: (i) l'**esclusione della responsabilità per "particolare tenuità" del fatto** (art. 8-bis), pur dovendosi considerare il complessivo difetto organizzativo alla luce dell'insieme degli illeciti dell'ente; (ii) un principio di **coordinamento fra le diverse autorità competenti a irrogare sanzioni** nei confronti dell'ente, al fine di tenere conto delle eventuali misure punitive (*latu sensu*) già applicate per lo stesso fatto ed evitare una progressiva perdita di efficacia dissuasiva della stessa; (iii) la **premiazione** della partecipazione fattiva dell'ente consistente nella **restituzione del vantaggio** eventualmente ottenuto **tramite** la relativa **messa a disposizione ai fini della confisca**;

- prevede, inoltre, **cause di non punibilità** (art. 17-bis) - affiancate ai casi già esistenti di riduzione della sanzione pecuniaria ed esclusione delle sanzioni interdittive - che hanno come presupposto comune la **preventiva adozione da parte dell'ente di un Modello, ancorché non idoneo ai sensi dell'art. 7** (vds. punto seguente), nonché sono basate su forme di **cooperazione attiva e antecedente al reato**, quali la collaborazione processuale e la tempestiva eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato prima dell'apertura del dibattimento (c.d. "**principio di self-cleaning**"), che valorizza l'adozione ex post di perfezionamenti organizzativi e procedurali);
- **declina i requisiti in termini di ruoli, responsabilità e composizione dell'OdV** (artt. 6 e 7-bis) che, come già indicato, rimane al centro di due di tre presupposti di applicabilità dell'esimente:
 - per quanto attiene a ruoli e responsabilità: **vigila su funzionamento e osservanza** del Modello con **continuità operativa**; vigila sul relativo **aggiornamento**, segnalando all'organo dirigente le modifiche necessarie; opera in piena **autonomia e indipendenza**, esercitando autonomi poteri di iniziativa e controllo, espletati attraverso **attività di ispezione e vigilanza**, ivi incluso il **diritto di accedere** senza restrizioni **a tutte le informazioni** e alla documentazione aziendale; è dotato di **risorse economiche e strumentali sufficienti** per il pieno svolgimento delle sue funzioni;
 - relativamente alla composizione: deve includere **almeno tre membri** dotati di capacità professionali adeguate ai rischi identificati, **incluso almeno un professionista iscritto agli albi individuati dal Ministero della giustizia**. Inoltre, con specifico riferimento alle **società di capitali**, **esclude espressamente l'affidamento delle sue funzioni a chi ricopra il ruolo** di membro del **Collegio Sindacale**, del **Consiglio di Sorveglianza** o del **Comitato per il Controllo di Gestione**, al fine di assicurare una **maggiore specializzazione, competenza e dedizione alla riduzione del rischio-reato**;
- **prevede esplicitamente** le seguenti **componenti** del **Modello** e i relativi contenuti (art. 7):
 - **parte generale**: descrizione completa di configurazione societaria, organi di amministrazione e controllo, sistema di procure e deleghe; **Codice Etico strutturato** con contenuti specifici; modalità di accertamento delle violazioni; istituzione di canali di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023; sistema disciplinare graduato per ruolo; Organismo di Vigilanza ("OdV") definito in termini di composizione, poteri e fonti di informazione (tramite la disciplina dei flussi informativi); previsione di specifiche forme di **coordinamento e collaborazione continue tra** i principali soggetti aziendali, con specifico riferimento ai **responsabili delle funzioni di controllo**; **procedure di individuazione e valutazione dei rischi** (mappatura processi a rischio, individuazione rischi potenziali per processo, analisi dell'efficacia del sistema preventivo in essere, valutazione dei rischi residui); **verifica periodica dell'efficacia degli strumenti preventivi e di controllo** e il loro **aggiornamento** (programmazione temporale delle verifiche, attribuzione dei compiti e delle responsabilità esecutive, descrizione analitica delle metodologie da seguire, modalità di segnalazione di lacune procedurali o situazioni di non conformità, documentazione dei controlli compiuti);
 - **parte speciale**: reati-presupposto; mappatura attività e processi a rischio; principi generali di comportamento; "**contenuti essenziali delle cautele contenute nei protocolli operativi**", "**rubrica dei protocolli operativi allegati al Modello**";
 - **protocolli di prevenzione operativi**: individuano **un responsabile del processo a rischio-reato**; regolano la **segregazione delle funzioni**; disciplinano i **flussi informativi verso l'OdV** e definiscono **modalità di monitoraggio e controllo** da parte **del personale e del management**;
- disciplina l'**obbligo di aggiornamento periodico del Modello** in relazione ai mutamenti organizzativi, alle modifiche normative e ai risultati delle verifiche (art. 7);
- prevede l'**obbligatorietà** delle **attività di informazione e formazione**, che devono essere continue ed estese a tutto il personale e ai soggetti coinvolti (art. 7).

Riferimenti

- *Proposta di Legge ordinaria – Atto Camera n. 2632:* [link](#)
- *Osservatorio 231 Aprile 2025:* [link](#)

8. Cassazione Penale, Sez. VI, n. 14343/2025, relativa alla responsabilità amministrativa da reato nell'ambito dei gruppi di società e dei contesti societari "complessi"

Con la sentenza n. 14343 dell'11 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, si è pronunciata sulla responsabilità amministrativa da reato nei **gruppi societari** e **nei contesti imprenditoriali complessi**, pervenendo a significative conclusioni sui **presupposti dell'imputazione dell'ente** e sul tema della **risalita della responsabilità**.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Bari aveva confermato la condanna di una società attiva nel settore dei lavori marittimi e subacquei, per la commissione dell'illecito ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Decreto") in relazione al reato presupposto di cui all'art. 640 c.p. ("Truffa"), commesso dall'allora Direttore Tecnico, ritenendo che le **prove acquisite nei confronti del soggetto agente** nel primo grado di giudizio fossero **idonee a fondare la responsabilità amministrativa dell'ente** ai sensi del Decreto.

La società ricorreva per cassazione, denunciando l'omessa valutazione della documentazione agli atti, idonea a dimostrare l'estraneità della stessa ai fatti contestati e, conseguentemente, l'assenza dei presupposti necessari per l'imputazione della responsabilità. In particolare, la società evidenziava di aver costituito, insieme ad altre due imprese, un'**associazione temporanea di imprese (A.T.I.)** per partecipare a una gara d'appalto, risultando poi aggiudicataria, e che le società coinvolte avevano costituito una **società consortile** incaricata dell'esecuzione delle opere, dotata di **organi rappresentativi autonomi**, ai quali né l'ente imputato né il suo Direttore Tecnico partecipavano. Alla luce di ciò, secondo la società, sarebbero **mancati i presupposti soggettivi necessari** per ritenere integrata la responsabilità dell'ente.

La Cassazione accoglieva il ricorso della società, ritenendo censurabile la motivazione dei Giudici d'Appello in merito alla responsabilità dell'ente sotto due distinti profili.

In primo luogo, la Corte ha precisato che la responsabilità dell'ente **non può essere desunta dalla mera assenza di prova dell'innocenza dell'autore del reato presupposto** - nel caso di specie, conseguente all'intervenuta prescrizione del reato contestato al Direttore Tecnico. In applicazione del principio di autonomia della responsabilità dell'ente, sancito dall'**art. 8 D.Lgs. 231/2001**, la condanna della persona giuridica richiede l'accertamento positivo, anche incidentale, della sussistenza dei **presupposti oggettivi e soggettivi** previsti dal Decreto. Ne consegue che la responsabilità dell'ente può essere affermata solo sulla base di una **prova piena e positiva**, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua riferibilità al fatto-reato.

Quanto, poi, al tema dei gruppi societari e aggregazioni di imprese, i Giudici di legittimità hanno ribadito che, ai fini dell'imputazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, l'estensione della responsabilità alle società collegate è ammissibile solo qualora sia provato un **concreto interesse o vantaggio riferibile alle singole società eventualmente incolpate**, escludendosi ogni presunzione di coincidenza automatica tra l'interesse del gruppo e quello delle entità che ne fanno parte. Inoltre, è necessario che l'autore del reato presupposto rivesta la **qualificazione soggettiva di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2001** (soggetto apicale o sottoposto alla direzione o vigilanza) **con riferimento a ciascun ente eventualmente incolpato**. In tale quadro, la Corte ha richiamato l'orientamento già affermato in una nota pronuncia del 2016¹⁷, secondo cui la **responsabilità della capogruppo per reati commessi da una controllata** può configurarsi solo in presenza di due presupposti: (i) che il reato sia stato commesso da un **soggetto della controllata che rivesta anche un ruolo nella capogruppo**, o che sussista un **suo diretto coinvolgimento funzionale** (ad esempio, amministratore in entrambe le società o dirigente della capogruppo concorrente ex art. 110 c.p. con l'autore della controllata); (ii) che il reato sia stato

¹⁷ Cassazione, Sezione II Penale, 27 settembre 2016, n. 52316.

realizzato nell'**interesse specifico della capogruppo**, non potendo tale requisito ridursi a un mero interesse di gruppo.

Pertanto, nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso della società, avendo ritenuto la motivazione resa dalla Corte d'Appello inidonea a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti dell'interesse o del vantaggio in capo all'ente.

Alla luce dei principi sin qui richiamati, le società facenti parte di gruppi o costituenti aggregazioni di imprese dovranno **adottare ciascuna un proprio Modello 231**, corredato da adeguate misure organizzative e presidi di controllo. Tali strumenti dovranno essere finalizzati a **prevenire la commissione dei reati presupposto nei rapporti infragruppo** e a **evitare fenomeni di "interlocking directorates"**, ossia la sovrapposizione di ruoli apicali tra le diverse società del gruppo. Inoltre, i Modelli dovranno **disciplinare in modo puntuale le attività svolte in forma aggregata**, prevedendo, a titolo esemplificativo: (i) la chiara definizione di ruoli e responsabilità, (ii) la mappatura dei reciproci flussi di interesse e vantaggio; (iii) l'inserimento di specifiche clausole 231 nei rapporti inter-societari, garantendo in tal modo l'autonomia decisionale e la prevenzione di possibili conflitti di interesse.

Riferimenti

- Cassazione Penale, Sez. VI, n. 14343/2025: [link](#)

9. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 10864/2025, sull'applicazione dell'istituto del *whistleblowing* per l'esercizio del diritto di critica da parte dei lavoratori

Con l'ordinanza n. 10864 del 24 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in merito alla **compatibilità** tra l'istituto del **whistleblowing**, disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, e l'esercizio del **diritto di critica** da parte dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.

Il caso oggetto del giudizio riguardava un **licenziamento** irrogato a un lavoratore che aveva rivolto all'Amministratore Delegato della società osservazioni critiche con toni tali da assumere rilievo disciplinare. In particolare, il dipendente aveva contestato - tramite un acceso scambio di e-mail - la decisione dell'Amministratore Delegato di convocare una riunione di lavoro in presenza nonostante la vigenza dei protocolli anti-Covid, provvedendo successivamente a segnalare l'accaduto al Comitato Covid e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Tribunale di primo grado, all'esito del giudizio, aveva disposto l'**annullamento** del **licenziamento**, **escludendone** tuttavia la **natura ritorsiva**, e riconosciuto al lavoratore un'indennità risarcitoria. La Corte di Appello competente confermava la decisione del Giudice di prime cure, qualificando la condotta del lavoratore come un esercizio improprio del diritto di critica, concretizzandosi in affermazioni lesive nei confronti di un esponente apicale dell'azienda.

In riforma della sentenza di appello, la Suprema Corte accoglieva il ricorso del lavoratore, affermando come la condotta del medesimo - seppur connotata da toni accesi - potesse comunque rientrare nell'ambito del **legittimo esercizio del diritto di critica** e, più in generale, essere ricondotta nell'alveo delle **tutele previste** dal D.Lgs. 24/2023 **al cd. whistleblower**, con conseguente declaratoria di **illegittimità del licenziamento** per insussistenza del fatto contestato e applicazione della **tutela reintegratoria** ex art. 18 Statuto dei Lavoratori.

In particolare, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, i Giudici di legittimità hanno ribadito come il diritto di critica legittimi l'espressione di dissenso o valutazioni negative sull'operato altrui, a condizione che sia esercitato nel rispetto dei limiti della **continenza formale** - intesa come correttezza dei toni, misura espressiva e assenza di linguaggio offensivo - e della **continenza sostanziale** - che richiede la veridicità, anche putativa, dei fatti contestati, nonché la buona fede del soggetto che li rappresenta. Inoltre, affinché la critica possa ritenersi lecita in ambito lavorativo, deve risultare altresì **pertinente**, ovvero connessa a un interesse oggettivamente meritevole di tutela, come, ad esempio, il rispetto delle condizioni di lavoro o l'osservanza di protocolli aziendali. Affermazioni gratuite, riferimenti personali o giudizi svincolati dalla sfera professionale rischiano invece di travalicare i limiti della legittima critica, assumendo rilievo disciplinare.

Nel caso di specie, ad avviso della Suprema Corte, i Giudici di merito non avrebbero correttamente applicato i principi che regolano l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore. In particolare, si sarebbero limitati a qualificare la condotta come un indebito abuso di tale diritto, senza procedere a una **puntuale valutazione del contenuto delle espressioni utilizzate**. Sarebbe mancata, secondo l'interpretazione della Corte, una compiuta valutazione circa la natura delle espressioni utilizzate dal dipendente, al fine di accertare se le stesse integrassero una **legittima manifestazione di dissenso**, funzionalmente **collegata** alla **salvaguardia** della **salute** e **sicurezza** nei luoghi di lavoro - nella specie, in relazione alla presunta violazione dei protocolli anti-Covid - ovvero se si risolvessero in affermazioni prive di fondamento e connotate da finalità meramente denigratorie nei confronti dell'Amministratore Delegato.

La pronuncia in commento offre rilevanti spunti interpretativi in materia di responsabilità degli enti, evidenziando come la **tutela** riconosciuta al **whistleblower** possa estendersi anche **oltre l'utilizzo del canale dedicato**, ricomprendendo anche forme di dissenso interno, purché espresse nei limiti della continenza, pertinenza e buona fede.

In ottica “231”, la decisione richiama le imprese all’esigenza di adottare presìdi effettivi e non meramente formali. L’efficacia del Modello 231, infatti, non può esaurirsi nella previsione astratta di strumenti di segnalazione, ma presuppone l’adozione di **procedure chiare**, la **formazione** dei soggetti coinvolti e l’affermazione di una **cultura aziendale orientata all’ascolto**, alla **trasparenza** e alla **tutela dei diritti individuali**, così da garantire una gestione imparziale delle segnalazioni e un’effettiva prevenzione degli illeciti.

Riferimenti

- Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 10864/2025: [link](#)

10. Cassazione Penale, Sez. IV, n. 18410/2025, circa l'affermazione della responsabilità amministrativa da reato qualora sussista un vantaggio certo, ma non esattamente quantificabile

Con sentenza [n. 18410 del 15 maggio 2025](#), la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, si è pronunciata sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 in materia di sicurezza sul lavoro. In tale contesto, la Corte ha confermato il principio secondo cui [il criterio di imputazione oggettiva](#) (i.e. vantaggio), laddove connesso all'inosservanza delle precauzioni volte alla prevenzione degli infortuni nell'ambito di una rilevante area di rischio aziendale, può [prescindere dalla effettiva entità del risparmio di spesa realizzato, in quanto certo](#).

Più precisamente, la vicenda trae origine da un grave infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'ente, per via del cedimento di una passerella metallica avvenuto nel corso delle attività di manutenzione di un nastro trasportatore. Il cedimento è stato attribuito alla protratta assenza di manutenzione, nonostante la passerella si trovasse in un'area esterna, dunque esposta alle intemperie ed al conseguente concreto rischio di deterioramento strutturale. La suddetta ripetuta violazione degli oneri manutentivi, in presenza di conclamati indici di deterioramento, ha pertanto prodotto un [risparmio di spesa](#) che, sebbene non quantificabile, è da considerarsi [giuridicamente apprezzabile](#).

Sul punto la Corte ha ribadito che il criterio di imputazione oggettiva è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale, quale certamente era quella in cui operava la struttura ammalorata. Ciò partendo dal presupposto che nei delitti colposi l'interesse o vantaggio per l'ente deve riguardare la condotta e non anche l'evento del reato. Circostanza, quest'ultima, verificatasi nel caso di specie.

Quanto alla c.d. [colpa di organizzazione](#), la Corte ha sottolineato come la stessa sia fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli.

Ebbene, ancora una volta nel caso di specie, è stata evidenziata non solo la totale assenza di un programma di manutenzione delle passerelle - nemmeno preso in considerazione nel documento di valutazione dei rischi - ma anche l'inefficacia ed inidoneità del Modello 231 adottato dall'ente, ove siffatta tipologia di rischio non era mai stata valutata. Per tali ragioni, pertanto, la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte d'Appello, ha ritenuto l'ente responsabile ex art. 590, comma 3, c.p. commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, condannandolo al pagamento di una pena pecuniaria. In conclusione, si evidenzia come la giurisprudenza sia ormai unanime nel ritenere che, [laddove il vantaggio conseguito dall'ente sia certo](#) e, quindi, legato all'inosservanza delle cautele di prevenzione degli infortuni, [il relativo accertamento può prescindere dalla effettiva entità dello stesso](#). È pertanto fondamentale per gli enti adottare [Modelli 231 che siano concretamente attuati, soggetti a monitoraggio e mantenuti aggiornati nel corso del tempo](#), oltre a dotarsi di programmi di manutenzione puntuali sottoponibili ad accertamenti, avendo particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio. L'assenza dei predetti presidi, da un lato espone gli enti a rischi per la sicurezza dei propri dipendenti, dall'altro, integrando i requisiti della colpa in organizzazione, determina la possibilità di attribuzione all'ente di una responsabilità amministrativa.

Riferimenti

- *Cassazione Penale, Sez. IV, n. 18410/2025: [link](#)*

11. Cassazione Penale, Sez. III, n. 25167/2025, in merito alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 tramite contratti di appalto fittizi

Con [sentenza n. 25167 depositata il 9 luglio 2025](#), la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, si è pronunciata in merito alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000), annullando con rinvio la sentenza impugnata.

Nello specifico, il ricorso muoveva dalla sentenza del 7 ottobre 2024, con la quale la Corte d'Appello dell'Aquila confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vasto nei confronti dell'amministratore unico di una società, imputato per il delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000. Secondo il ricorrente il Giudice di secondo grado non considerava adeguatamente il valore liberatorio delle testimonianze favorevoli all'imputato e della sentenza definitiva del Tribunale di Larino, la quale attestava la validità del contratto d'appalto intercorrente tra la società del ricorrente ed un'altra. Inoltre, veniva sottolineata l'assoluta carenza di motivazione della sentenza in ordine all'elemento soggettivo del reato **“nonostante la necessità di adeguata indagine sul dolo specifico sia sottolineata dalla costante giurisprudenza”**.

A giudizio della Corte, perché si configuri il predetto delitto deve ricorrere, sotto l'aspetto soggettivo, sia il dolo generico, consistente nel consapevole inserimento di elementi passivi di cui si abbia la certezza della loro non veridicità, sia il dolo specifico di evasione, consistente nella rappresentazione della finalità che deve animare la condotta del reo.

Pertanto, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, l'utilizzazione di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, nel caso in cui quest'ultimo costituisca **“schemo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera”**, non integra pacificamente il delitto ex 2 D.Lgs. 74/2000, essendo necessaria la prova del dolo specifico di evasione.

Riferimenti

- Cassazione Penale, Sez. III, n. 25167/2025: [link](#)

12. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 16153/2025, sui limiti di intervento del committente rispetto alla realizzazione dei servizi affidati all'appaltatore

Con [ordinanza del 16 giugno 2025, n. 16153](#), la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata alla questione dell'interposizione illecita di manodopera nell'ambito di contratti d'appalto, concentrandosi, in particolare, sui confini entro i quali le attività e le iniziative del committente non determinano un'ingerenza nella gestione dei lavori in capo all'appaltatore.

Nel caso in esame, un lavoratore ricorreva dinanzi al Giudice del lavoro per chiedere, *inter alia*, il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società committente dell'appalto cui era stato adibito.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello, che aveva parzialmente respinto l'appello, il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, secondo cui il contratto di appalto, previsto dall'art. 1665 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'[organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore](#) - che può [manifestarsi anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati](#) -, nonché per l'assunzione, da parte dello stesso, del rischio d'impresa. La violazione di tali requisiti conferisce titolo al lavoratore per richiedere, tramite ricorso, la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente. Nel caso di specie, infatti, ad avviso del lavoratore, il committente avrebbe interferito direttamente nella gestione e direzione delle maestranze, dando così luogo ad un appalto illegittimo.

La Suprema Corte, tuttavia, rigettava il ricorso, confermando la valutazione di merito e ritenendo che le iniziative svolte dal committente - quali la delimitazione delle zone di consegna o la fornitura di strumenti come palmari agli operatori - costituissero [meri indirizzi generali](#), compatibili con un [appalto genuino e non idonei a qualificare un'ingerenza nella gestione operativa dell'appaltatore](#).

Nel pronunciare il rigetto, la Corte ribadiva il consolidato orientamento per cui il [contratto d'appalto](#) rimane [legittimo](#) se [l'appaltatore gestisce autonomamente il processo produttivo](#) ed [esercita concretamente il potere direttivo sui propri lavoratori](#), anche in assenza di mezzi materiali propri, purché sussista una reale organizzazione del servizio. Ricorre quindi la fattispecie di "[intermediazione illecita](#)" nei casi in cui l'appaltatore si limiti a fornire al committente la prestazione lavorativa del personale, mantenendo per sé solo [compiti di natura amministrativa](#) (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), [senza assumere un'effettiva organizzazione della prestazione, né rischi imprenditoriali](#). In tal caso, dunque, l'appalto dovrà considerarsi [fittizio](#). Pertanto, la Suprema Corte, in linea con quanto già ritenuto dalla Corte d'Appello, ha statuito che nel caso in esame non si è configurata alcuna intermediazione illecita, venendo così confermata la genuinità dell'appalto.

La pronuncia in commento, nel declinare in fattispecie concrete i principi consolidati in materia di appalti, ha quindi fornito utili spunti per definire e circoscrivere, conformemente alla normativa applicabile, i poteri e le facoltà del committente con riguardo ai servizi resi dall'appaltatore. Inoltre, presenta rilevanti riflessi anche in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Le società committenti, infatti, sono chiamate a verificare l'idoneità dei propri Modelli 231, assicurando che contemplino [misure volte a garantire l'autonomia organizzativa degli appaltatori](#), a [limitare l'ingerenza del committente nei confronti delle maestranze](#) e a prevedere [controlli contrattuali](#) e [interni](#) idonei a [prevenire](#) fenomeni di [intermediazione illecita](#).

Riferimenti

- Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 16153/2025: [link](#)

13. Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso il Ministero della Giustizia per la revisione del D.Lgs. 231/2001

In data 7 luglio 2025, il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** (CNDCEC) è stato ascoltato in **audizione** presso il **Tavolo tecnico** istituito dal **Ministero della Giustizia**, nell'ambito del processo di revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti, regolata dal D.Lgs. 231/2001. L'incontro ha rappresentato un'occasione significativa per illustrare il **documento** elaborato dall'**Osservatorio Nazionale** sul Decreto "231", avente l'obiettivo di contribuire a una **riforma "sistemica e coerente"** attraverso osservazioni e proposte, volte ad avviare una riflessione critica e costruttiva sulla disciplina, ad oltre vent'anni dalla sua introduzione.

Il contributo si fonda sulla consapevolezza che il **sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001**, nato con finalità preventive e premiali, ha progressivamente perso la sua funzione originaria, trasformandosi - in molti casi - in un mero adempimento formale. L'**ampliamento disorganico** del catalogo dei reati presupposto, l'**incertezza** sull'idoneità esimente dei Modelli "231", la **disomogeneità** applicativa tra giurisdizioni e le **difficoltà operative** per PMI e Microimprese sono solo alcune delle criticità evidenziate. A queste, si aggiunge l'assenza di una disciplina specifica per i gruppi societari e la necessità di un maggiore coordinamento tra giurisdizioni, anche alla luce del principio del "*ne bis in idem*" sancito dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (c.d. "CEDU").

Nel documento presentato, l'Osservatorio propone una serie di **interventi normativi volti a rafforzare la funzione preventiva della disciplina, valorizzare condotte virtuose e promuovere una compliance sostanziale**. Tra le proposte più significative vi sono:

- l'introduzione di una **soglia minima di gravità per i reati presupposto**, prevedendo che la responsabilità amministrativa dell'Ente possa essere prevista solo per i reati presupposto puniti con pena edittale superiore – nel minimo – a due anni di reclusione;
- l'istituzione della c.d. "**messa alla prova**" per gli Enti, ispirato a principi già presenti nell'ordinamento penale per le persone fisiche (ex art. 168-bis c.p.);
- l'introduzione di una **disciplina normativa** specifica per l'**Organismo di Vigilanza**;
- la creazione di un sistema di "**crediti di compliance**", inteso come un meccanismo di "**valorizzazione della storia aziendale**" dell'Ente, che consenta di attribuire allo stesso un punteggio premiale basato su indicatori oggettivi come *audit* effettuati, aggiornamenti del Modello Organizzativo, formazione e gestione virtuosa delle segnalazioni;
- la **revisione del regime della prescrizione**, finalizzata ad un equilibrio tra efficienza e garanzie, con incentivi premiali per chi collabora e adotta Modelli Organizzativi efficaci, mantenendo comunque limiti temporali certi.

Tali proposte mirano a incentivare comportamenti responsabili, **favorire la collaborazione processuale** e **ridurre l'incertezza giuridica**, con l'obiettivo di trasformare la responsabilità amministrativa in una **leva di crescita etica e organizzativa**.

Il documento è stato accolto con interesse dai componenti del Tavolo tecnico ministeriale, che ne hanno riconosciuto la coerenza e la qualità delle proposte. In particolare, sono stati evidenziati i punti di convergenza tra le riflessioni dell'Osservatorio e quelle del Tavolo tecnico. Il messaggio che emerge è – ancora una volta – quello di una **riforma necessaria, capace di restituire alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001 il suo ruolo originario**: non solo di strumento repressivo, ma di elemento centrale della *governance* e della responsabilità sociale d'impresa.

Riferimenti

- *Documento Riforma del D.Lgs. 231/2001: osservazioni e proposte:* [link](#)
- *Comunicato Stampa – 231/01: i Commercialisti auditi al Tavolo tecnico del Ministero della Giustizia:* [link](#)

14. Best & worst Practices sulla compliance 231: i recenti orientamenti della giurisprudenza

A più di vent'anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, la giurisprudenza ha dato origine a un **corpus interpretativo** di rilievo in merito alla struttura e ai requisiti che deve possedere il **framework di compliance "231"**, costituito dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello"), dalla normativa interna e dal sistema di poteri dallo stesso richiamati, nonché dall'Organismo di Vigilanza.

Affinché il Modello possa, da un lato, esplicare efficacia esimente in sede processuale e, dall'altro, integrarsi efficacemente nel Sistema di Controllo Interno, è fondamentale che le società e gli operatori del settore conoscano i **requisiti ritenuti essenziali dalla giurisprudenza consolidata**. Ciò anche per evitare l'inconsapevole introduzione di fattori di rischio e "**red flags**", rispetto ai quali la giurisprudenza mostra oggi particolare attenzione.

Di seguito si riporta, pertanto, una ricognizione di principali *best & worst practices* in materia:

- **Risk Assessment, contenuti e tecniche redazionali del Modello 231: Modello generico vs. Modello "tailor-made"**

La giurisprudenza ha più volte censurato i modelli non "*tailor made*", che non siano cioè frutto di una **concreta attività di risk assessment** volta ad individuare i rischi specifici dell'ente, le relative attività sensibili, le funzioni operative associate e i correlati presidi di controllo. Il **risk assessment** e la successiva **gap analysis**, in altri termini, devono individuare le famiglie di reati presupposto applicabili al **business** e alle peculiarità dell'ente e confezionare **presidi di controllo tarati sulla governance e sul workflow effettivo dei processi** (da ultimo, cfr. Cass. pen., n. 21704/2023 e Cass. pen. n. 2768/2025).

Conseguentemente, i **Protocolli**, che costituiscono la Parte Speciale di un Modello e che recepiscono i presidi di controllo individuati in sede di **risk assessment & gap analysis**, **non possono limitarsi a proporre solo principi generali** (cfr. Trib. Milano, n. 10748/2021), ma devono contenere anche presidi di controllo specifici, che richiamino l'eventuale normativa aziendale rilevante e i soggetti responsabili.

Anche al fine di integrarsi con il Sistema di Controllo Interno già adottato dall'ente, **il Modello deve quindi tener conto anche del sistema di ruoli, poteri e deleghe** eventualmente in essere, per garantire coerenza tra i soggetti titolari di poteri decisionali / di spesa e i relativi presidi organizzativi. Analogo discorso vale per **la normativa interna**, che **deve potersi integrare nel Modello con un sistema di richiami** per garantire una maggior fruibilità ed evitare, laddove possibile, duplicazioni di contenuto. Il Modello deve inoltre integrarsi coerentemente con gli eventuali sistemi di gestione già adottati, in particolare quello relativo alla salute e sicurezza sul lavoro (SSL). In tal senso, l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 riconosce una presunzione di idoneità per i Modelli Organizzativi conformi a linee guida e buone prassi in materia di prevenzione degli infortuni.

- **Sistema disciplinare**

Il Modello, per essere considerato idoneo, deve prevedere un **adeguato apparato disciplinare** a garanzia del rispetto del Modello stesso e delle misure di prevenzione introdotte. Sul punto, dev'essere promosso l'aggancio del sistema disciplinare "231" all'apparato disciplinare già adottato dalla società e conforme al CCNL applicabile (Cass. civ., n. 3883/2024).

- **Modello conosciuto vs. Modello sconosciuto**

L'ente deve diffondere il Modello tramite **attività di formazione efficaci**, volte a favorire nel continuo la comprensione dei presidi di controllo adottati e delle procedure richiamate (cfr. Trib. Milano, n. 1070/2024). Nello specifico, è quindi necessario che vengano organizzati eventi formativi sia in occasione dell'adozione del Modello, sia al ricorrere dei relativi aggiornamenti. È inoltre consigliabile valutare l'opportunità di **refresh formativi annuali**, quantomeno per i lavoratori delle funzioni ritenute più esposte, a cui possono essere dedicati appositi approfondimenti verticali. La formazione, infine, dev'essere tracciata tramite archiviazione delle evidenze della formazione dei relativi partecipanti.

- **Organismo di Vigilanza “di facciata” vs. “iperattivo”**

Un Organismo di Vigilanza a cui vengono conferiti **budget** e risorse risibili, privo di accesso a flussi informativi e/o che non può provare di aver condotto tangibili attività di monitoraggio, non può dirsi efficace (cfr. Cass. pen., n. 4535/2025). Parallelamente, un OdV chiamato ad esprimere pareri o approvare decisioni aziendali, di fatto assume un **ruolo gestorio incompatibile** con la propria natura autonoma e indipendente (cfr. Cass. pen. 23401/2021).

Pertanto, se, da un lato, l'OdV non può limitarsi a fare “atto di presenza”, dall'altro, non può neanche ingerirsi nelle attività aziendali attraverso continue validazioni delle scelte del management, nemmeno su richiesta dal Vertice stesso.

In merito all'operatività dell'OdV diventa quindi fondamentale **documentarne le attività**, per consentirne, laddove necessario, la ricostruibilità *ex post*. In particolare, i verbali delle riunioni devono permettere di avere contezza delle attività di verifica programmate, nonché dar conto delle eventuali criticità riscontrate (cfr. Corte d'app. Venezia, n. 3348/2022). In altri termini, dall'esame dei verbali delle riunioni e/o delle relazioni periodiche si deve poter estrarre il dettaglio delle attività di verifiche condotte (tramite interviste o audit di *compliance*), nonché degli input e raccomandazioni rilasciate dall'OdV.

Diventa quindi fondamentale strutturare un **repository organizzato**, che consenta di monitorare le attività in corso.

- **Whistleblowing non operativo**: il Modello deve disciplinare, in conformità al D.Lgs. 24/2023, il **sistema di whistleblowing** implementato dall'ente, con particolare riguardo ai canali di segnalazione interna, alle tutele approntate al segnalante e al correlato apparato disciplinare. In tale contesto, è fondamentale instaurare un flusso tra il gestore delle segnalazioni e l'OdV, per consentire a quest'ultimo di avere contezza dello stato del sistema whistleblowing e di poter essere informato tempestivamente di eventuali segnalazioni aventi rilevanza “231”.